

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3983 del 09/08/2021
Oggetto	Atto di concessione aree - Ferro Stefano - cod FE20T0064 - posa arnie per apicoltura e relativo recinto - sponda SX Po di Volano - Comune Tresignana (FE)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4054 del 05/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove AGOSTO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI

PROC. Cod. FE20T0064

COMUNE DI TRESIGNANA (FE)

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;

PRESO ATTO della domanda registrata al PG/2020/118392 del 14/08/2020 con cui il sig. Ferro Stefano C.F. FRRSFN63M20E320F residente in Via Della Libertà, 13 nel Comune di Tresignana

(FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale sulla sponda SX del fiume Po di Volano nel Comune Tresignana (FE) per posa arnie per apicoltura e della successiva richiesta per la realizzazione di recinto di protezione registrata al protocollo al n. PG/2021/79931 del 20/05/2021;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 352 del 14/10/2020 e sul BUR n. 170 del 09/06/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 3380 del 04/11/2020 registrato al n. PG/2020/161527 del 09/11/2020; successivo parere registrato al protocollo al n. PG/2021/83550 del 26/05/2021);
 - AUSL di Ferrara – Servizio Sanitario regionale ER (parere assunto al protocollo al n. PG/2020/184188 del 18/12/2020);
 - Comune di Tresignana (parere assunto al protocollo al n. PG/2020/166738 del 17/11/2020; successivo parere registrato al protocollo al n. PG/201/43665 del 19/03/2021);
- che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a **euro 250,00** con il sistema PagPa;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, al sig. Ferro Stefano C.F. FRRSFN63M20E320F la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano (sponda

SX) in Comune di Tresignana (FE), catastalmente identificata al fg. n. 25, mapp. n. 265-parte (demanio idrico) , per posa arnie per apicoltura con il relativo recinto di protezione, codice pratica FE20T0064;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2026**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/08/2021 (PG/2021/123013 del 05/08/2021);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in **128,02 euro**;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **250,00 euro**;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico del SAC di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli
(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Ferro Stefano C.F. FRRSFN63M20E320F (cod. pratica FE20T0064).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano (sponda SX), individuata al fg 25 parte del mappale 265 del Comune di Tresignana (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente in parte allegato alla presente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione di superficie max **200 mq** è destinata a posa arnie per apicoltura con il relativo recito di protezione.
3. Come da relazione presentata: la recinzione sarà costituita da pali di legno a sezione circolare e rete zincata plastificata a maglia romboidale 5cm x 5cm di colore verde. L'altezza della recinzione sarà di 2,00 m ed i pali verranno infissi direttamente nel terreno per una profondità di almeno 0,5 m. Un telo oscurante verde, impenetrabile sarà installato sul lato sud, confinante al terreno agricolo, al fine di indirizzare il volo delle api obbligandole ad alzare la traiettoria di volo e nascondendo al tempo stesso le casette rispetto l'unico lato da cui sono visibili. L'accesso avverrà da un cancello della medesima altezza sostenuto da pali di dimensioni maggiori, chiuso mediante un robusto lucchetto con catena, di cui copie della chiave sarà consegnata agli enti che per ragioni di urgenza o necessità possano avere bisogno di accedere all'area. Il manufatto sarà realizzato a secco e la reversibilità sarà totale, lo stato dei luoghi sarà ripristinato integralmente qualora si renda necessario.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone del corrente anno 2021 è di **128,02 euro**. Il concessionario, per le annualità

successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento tramite la piattaforma PayER – PagoPA della Regione Emilia Romagna con le indicazioni riportate alla pagina web “Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento” accessibile con link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa della conclusione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza

della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio

consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE20T0064;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO, DAL COMUNE DI TRESIGNANA E DALL'AUSL DI FERRARA SERVIZIO REGIONALE E.R.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute: 1) nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 3380 del 04/11/2020, nel successivo parere relativo alla realizzazione del recinto PG/2021/83550 del 26/05/2021, 2) nel parere del Servizio Veterinario regionale dell'AUSL di Ferrara (parere assunto al PG/2020/184188 del 18/12/2020), 3) nel parere del Comune di Tresignana (FE) (parere assunto al PG/2020/166738 del 17/11/2020, successivo parere assunto al PG/2021/43665 del 19/03/2021);

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile:

A – parere relativo al posizionamento arnie

1. Il presente nulla osta idraulico è relativo all'utilizzo di area del Demanio Idrico, nella golena sinistra del Po di Voalno, per posizionare delle arnie di api per produzione di miele, come indicato negli documenti presentati.

2. L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente alla part. 265 (demanio idrico, parte) del fg. 25 del Comune di Tresignana FE.

3. Le dimensioni dell'area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di concessione e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali

danni che l'utilizzo dell'area può provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà tenere completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversia questa Agenzia Regionale. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

4. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area richiesta al personale e ai mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Questa Agenzia, e le Imprese da essa incaricate, non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

5. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dell'area richiesta eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici e della navigazione.

6. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

7. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutti i materiali posati nell'area concessa ed al ripristino della situazione preesistente.

8. E' assolutamente vietato utilizzare l'area che verrà concessa per usi diversi da quelli per il quale viene accordata la concessione.

9. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.

10. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area in concessione.

11. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

B – parere relativo alla realizzazione del recinto

Con riferimento all'istanza presentata relativa all'oggetto, visto che la realizzazione della recinzione rispetta le distanze dalla sponda del Po di Volano e dall'unghia arginale, come evidenziato negli elaborati grafici ricevuti, e che pertanto l'intervento non è pregiudizievole, sotto l'aspetto idraulico, all'argine del Po di Volano e al corso d'acqua stesso, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 25.07.1904, n. 523, modificato dal R.D. 19.11.1921, n. 1688 (competenze attribuite al Genio Civile), ed ai sensi dell'art. 111 del D.P.R. 616/77, (competenze di polizia idraulica attribuite alle Regioni a decorrere dal 01.01.1978), e alla L.R. 3/99 e L.R. 7/2004 e s.m.i. si rilascia, pertanto, parere idraulico favorevole fatti salvi eventuali diritti di terzi, alla realizzazione di una recinzione a protezione della serie di arnie per apicoltura (prat. Arpae FE20T0064), ubicata nella golena sinistra del Po di Volano, così come indicato negli elaborati grafici presentati e registrati al prot. n. 28062 il 21/05/2021, con le seguenti prescrizioni:

- l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio con congruo anticipo (Grandi Elisa tel. 0532218840 oppure elisa.grandi@regione.emilia-romagna.it);*
- eventuali danni (cedimenti, frane) che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori, e/o anche successivamente agli stessi, legati alla vicinanza con l'opera idraulica (argine destro del Po di Volano) e alle sue pertinenze, dovranno essere riparati a proprie cure e spese, con le prescrizioni tecniche che questo Servizio vorrà impartire;*
- il Richiedente è consapevole che l'area dove insiste la recinzione, così come le arnie per apicoltura, è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi;*
- è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*
- la localizzazione e le caratteristiche della recinzione devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di concessione e negli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'utilizzo dell'area può provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà tenere completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale;*
- ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere di questo Servizio;*

2. Si riportano integralmente ii parere del Servizio Veterinario regionale dell'AUSL di Ferrara

Il servizio esprime parere favorevole tenendo conto che l'apicoltore dovrà rispettare quanto segue:

- rispettare le distanze minime previste dall'art. 896 bis del codice civile;*

- rispettare le distanze minime da altri apiari in base a quanto previsto dal REGOLAMENTO REGIONALE 5 aprile 1995, n. 18 art. 5;

- soddisfare gli obblighi di registrazione in anagrafe nazionale apistica in base a quanto previsto dal Decreto interministeriale 04 dicembre 2009.

3. IL COMUNE DI TRESIGNANA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

Allegati: due

Allegato 1



Pianta del recinto ($r=6.50$ m) e relative distanze dai confini e dalle arnie. In verde chiaro è rappresentata l'area inizialmente richiesta opportunamente ricollocata. La linea verde scuro rappresenta la schermatura in telo. Sotto: foto inserimento.




Allegato 2

Foglio: 25
Particella: 265

LEGENDA

-  AREA DI RISPETTO
-  POSIZIONE ARNIE (sup. max 20 mq)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.